

Bruxelles, 28 agosto 2025
(OR. en)

12304/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0260 (COD)**

**POLCOM 197
COMER 119
USA 11
COTRA 22
CODEC 1175**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 472 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 472 final.

All.: COM(2025) 472 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.8.2025
COM(2025) 472 final

2025/0260 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Con il regolamento (UE) 2020/2131, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti¹ sono stati soppressi i dazi doganali sulle importazioni di determinati tipi di astice per un periodo di 5 anni, fino al 31 luglio 2025.

È stato questo il risultato di una dichiarazione comune dell'Unione e degli Stati Uniti del 21 agosto 2020 che annunciava la soppressione o la riduzione dei dazi doganali per un numero limitato di linee tariffarie come mossa per migliorare le relazioni tra l'Unione e gli Stati Uniti e segnare l'inizio di un processo verso un commercio transatlantico più libero, equo e reciproco. Con proclamazione presidenziale del 22 dicembre 2020, gli Stati Uniti in cambio hanno concesso un'esenzione dai dazi per un valore economico comparabile su prodotti quali piatti preparati, determinati oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri propellenti, accendini e parti di accendini.

Nell'ambito di un accordo politico annunciato dalla presidente della Commissione von der Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Trump il 27 luglio 2025 e come stabilito nella dichiarazione comune del 21 agosto 2025 ("dichiarazione comune"), in cui entrambe le parti hanno concordato un quadro per un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato, l'Unione ha espresso l'intenzione di adottare immediatamente le misure necessarie per prorogare la dichiarazione comune dell'Unione e degli Stati Uniti del 21 agosto 2020 per quanto riguarda l'astice, e ampliare la definizione del prodotto al fine di includervi l'astice trasformato (ossia preparato).

La presente proposta mira pertanto a stabilire la non applicazione degli stessi dazi doganali di cui al regolamento (UE) 2020/2131, al fine di garantire che continuino a non essere applicati dazi doganali sulle importazioni di determinati tipi di astice, e che, in aggiunta, non siano applicati dazi doganali sulle importazioni di astice trasformato (ossia preparato).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo della presente proposta è mantenere le ulteriori opportunità che si sono create per gli operatori dell'Unione e degli Stati Uniti non applicando dazi doganali o applicando aliquote ridotte, ed evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il regolamento è pienamente coerente con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'Unione europea si adopera per incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali².

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

¹ GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1.

² Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

- **Proporzionalità**

La proposta della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità e necessaria alla luce dell'obiettivo di evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Alla luce dell'impegno politico espresso dalla presidente della Commissione von der Leyen il 27 luglio di adottare immediatamente le misure necessarie per prorogare la dichiarazione comune dell'Unione e degli Stati Uniti del 21 agosto 2020 per quanto riguarda l'astice, ampliando nel contempo la definizione del prodotto al fine di includervi l'astice trasformato (ossia preparato), e a causa dell'imperativo politico di procedere rapidamente per ridurre le tensioni commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti, si è deciso di non applicare il processo formale di valutazione d'impatto. Per l'Unione, l'astice, compreso l'astice trasformato (ossia preparato), non rappresenta un prodotto sensibile in quanto l'Unione continua a essere un importatore netto dei prodotti contemplati dal regolamento proposto. Nel 2024 l'Unione ha importato tali prodotti a base di astice dagli Stati Uniti per un valore di 72 milioni di EUR (22 % del totale delle importazioni extra-UE), mentre il totale degli scambi commerciali interessati ammontava a circa 342 milioni di EUR (circa 320 milioni di EUR di importazioni nell'Unione e 21 milioni di EUR di esportazioni dall'Unione).

Continuare a non applicare dazi all'importazione e ampliare la definizione del prodotto per includervi anche l'astice trasformato (ossia preparato) continuerà a sostenere l'industria della trasformazione alimentare e il settore alberghiero.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Il regolamento proposto è coerente con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto non limiterebbe l'esercizio di alcun diritto fondamentale, come la libertà professionale, dato che i dazi all'importazione sarebbero solo ridotti e non aumentati. Nei casi in cui il regolamento proposto riduce i dazi all'importazione su determinati prodotti ma non su altri, tale scelta è effettuata in virtù di una base giuridica appropriata. Laddove il regolamento proposto prevede il conferimento alla Commissione delle competenze di esecuzione per sospendere la riduzione dei dazi all'importazione, tale sospensione avrebbe quale unico effetto quello di ripristinare la situazione giuridica esistente prima dell'adozione del regolamento proposto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La continua liberalizzazione delle tariffe industriali avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'Unione, sotto forma di mancata riscossione di dazi doganali a causa della liberalizzazione tariffaria per i prodotti compresi nelle linee tariffarie di cui all'allegato del presente regolamento proposto. Dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/2131 fino al maggio 2025 (i dati più recenti), i dazi all'importazione nell'Unione non riscossi per prodotti a base di astice che rientrano nella definizione del prodotto del regolamento (UE) 2020/2131 ammontavano a un totale di 37,3 milioni di EUR, dei quali 26,5 milioni di EUR³ riguardavano le importazioni dagli Stati Uniti. Calcolando i dazi che, in assenza del regolamento (UE) 2020/2131, avrebbero potuto essere riscossi nel periodo compreso tra agosto 2020 e maggio 2025 da paesi terzi che non godono dell'esenzione dai dazi nell'ambito di accordi commerciali preferenziali con l'Unione già esistenti, si stima che l'effetto sul bilancio annuale ammonta approssimativamente a 7,5 milioni di EUR⁴. Considerando l'ampliamento della definizione del prodotto all'astice preparato/trasformato, i dazi non riscossi nello stesso periodo (agosto 2020 - maggio 2025) ammonterebbero a ulteriori 242 000 EUR⁵, quasi interamente riconducibili a importazioni dagli Stati Uniti. Su tale base, l'incidenza annua sul bilancio relativa alla non applicazione dei dazi doganali per l'astice preparato/trasformato è stimata a circa 48 000 EUR e l'incidenza annua sul bilancio relativa alla non applicazione dei dazi doganali per tutte le merci di cui all'allegato del regolamento proposto è stimata a circa 7,5 milioni di EUR⁶.

³ Il valore dei dazi non riscossi è stato calcolato sulla base delle importazioni da paesi terzi che non godono dell'esenzione dai dazi nell'ambito di accordi commerciali preferenziali con l'UE già esistenti (categorie Eurostat "Extra UE-27" e "Accordi commerciali in vigore - Tutti - Preferenziali (76 paesi)").

⁴ Fonte: Eurostat.

⁵ Il valore dei dazi non riscossi è stato calcolato sulla base delle importazioni da paesi terzi che non godono dell'esenzione dai dazi nell'ambito di accordi commerciali preferenziali con l'UE già esistenti (categorie Eurostat "Extra UE-27" e "Accordi commerciali in vigore - Tutti - Preferenziali (76 paesi)").

⁶ Fonte: Eurostat.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 stabilisce la non applicazione di dazi doganali erga omnes per le linee tariffarie elencate nell'allegato del regolamento proposto.

L'articolo 2 stabilisce le circostanze in cui la Commissione può sospendere la non applicazione dei dazi doganali per tali merci o revocare tale sospensione.

L'articolo 3 stabilisce la procedura di comitato da seguire per tale sospensione della non applicazione dei dazi doganali.

L'articolo 4 stabilisce che i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del regolamento proposto per le importazioni nell'Unione tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore del regolamento proposto possono essere rimborsati su richiesta.

L'articolo 5 stabilisce in dettaglio la data di entrata in vigore e di applicazione del regolamento proposto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Questo partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR.
- (2) Per evitare perturbazioni e continuare a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti, il 16 dicembre 2020 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti, in particolare su determinati tipi di astice, applicabile a decorrere dal 1° agosto 2020. Detto regolamento ha cessato di produrre effetti il 31 luglio 2025.
- (3) In linea con l'accordo politico tra l'Unione e gli Stati Uniti del 27 luglio 2025 e con la dichiarazione comune del 21 agosto 2025 in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato² ("dichiarazione comune") e al fine di garantire la continuità dell'accesso delle merci dell'Unione al mercato degli Stati Uniti, l'Unione dovrebbe prevedere per un ulteriore periodo la non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni nell'Unione dei tipi di astice di cui al regolamento (UE) 2020/2131. In linea con l'accordo politico, la non applicazione dei dazi doganali dovrebbe comprendere anche le importazioni di astici trasformati classificati con il codice 1605 30 90 della nomenclatura combinata (NC).

¹ Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj>).

² [Dichiarazione comune in merito a un quadro Stati Uniti-Unione europea relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato - Commissione europea](https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en?prefLang=it), disponibile all'indirizzo: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en?prefLang=it.

- (4) I dazi doganali sulle importazioni delle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato dovrebbero di conseguenza applicarsi a un livello dello 0 % finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.
- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere la non applicazione dei dazi doganali in specifiche circostanze. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (6) Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° agosto 2025. Su richiesta i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere rimborsati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non applicazione dei dazi doganali

I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato sono pari allo 0 %.

Articolo 2

Sospensione

1. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospende, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 nelle circostanze seguenti:
- (a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;
 - (b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);
 - (c) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4

Rimborso dei dazi doganali

Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali degli Stati membri interessati rimborsano i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni nell'Unione delle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato effettuate tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj>).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	4
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	4
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	5
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	5
2.	MISURE DI GESTIONE	6
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	6
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	6
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	6
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	6
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	6
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	6
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	7

3.1.	Denominazione della proposta.....	7
3.2.	Linee di bilancio.....	7
3.3.	Incidenza finanziaria	7
4.	ALTRE OSSERVAZIONI.....	8

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali su determinate merci

1.2. Settore/settori interessati

Scambi commerciali

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Mantenere le ulteriori opportunità che si sono create per gli operatori dell'Unione e degli Stati Uniti ed evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti non applicando dazi doganali o applicando aliquote ridotte.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

Non applicare dazi doganali su determinati tipi di astice, compreso l'astice preparato/trasformato, su base erga omnes, in considerazione della scadenza, il 31 luglio 2025, del regolamento iniziale sulla non applicazione di dazi doganali su determinati tipi di astice (regolamento (UE) 2020/2131 del 16 dicembre 2020) e dell'impegno, nell'ambito dell'accordo politico tra la presidente della Commissione von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Trump del 27 luglio 2025, di prorogare immediatamente il regolamento sugli astici e di estendere la definizione del prodotto all'astice trasformato (ossia preparato).

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il risultato atteso è il mantenimento della non applicazione delle tariffe della nazione più favorita (NPF) per determinati tipi di astice a condizioni analoghe a quelle del regolamento (UE) 2020/2131 e l'aggiunta dell'astice trasformato alla definizione del prodotto per la non applicazione di tali tariffe. L'obiettivo è dare seguito all'accordo politico tra la presidente della Commissione von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Trump del 27 luglio 2025 e limitare così ulteriori tensioni commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti. Si prevede che continuare a non applicare le tariffe per i prodotti interessati avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'UE sotto forma di mancata riscossione di dazi doganali. L'astice non è un prodotto sensibile per l'Unione e la proroga della non applicazione dei dazi all'importazione, così come l'ampliamento della definizione del prodotto per includervi anche l'astice trasformato (ossia preparato), continuerà a sostenere l'industria della trasformazione alimentare e il settore alberghiero dell'Unione.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/P in quanto l'unico obiettivo del regolamento è la non applicazione di dazi doganali su determinati prodotti.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ una nuova azione

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹¹;

☐ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'adozione del regolamento proposto secondo la procedura legislativa ordinaria e l'entrata in vigore del regolamento proposto devono essere perseguite nel più breve tempo possibile.

Il regolamento è destinato ad applicarsi con effetto retroattivo al 1° agosto 2025 (data di scadenza del regolamento iniziale che prevedeva già la non applicazione delle tariffe per la maggior parte dei prodotti a base di astice contemplati dal presente regolamento).

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il regolamento iniziale (regolamento (UE) 2020/2131 del 16 dicembre 2020) ha comportato la non applicazione dei dazi doganali per la maggior parte dei prodotti a base di astice oggetto del presente regolamento proposto per cinque anni, senza conseguenze negative significative per l'Unione. La non applicazione dei dazi sui prodotti a base di astice in questione e l'estensione della definizione del prodotto all'astice trasformato/preparato sono fattori importanti per evitare il deterioramento delle relazioni commerciali UE-USA. È quindi importante mantenere la non applicazione di tali dazi ai prodotti in questione e all'astice trasformato/preparato, come indicato nell'accordo politico del 27 luglio 2025.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

N/P

¹¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/P

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

- ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/P

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/P in quanto si tratta di una semplice non applicazione dei dazi doganali (erga omnes) su un determinato numero di merci.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/P in quanto si tratta di una semplice non applicazione dei dazi doganali (erga omnes) su un determinato numero di merci.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/P in quanto si tratta di una semplice non applicazione dei dazi doganali (erga omnes) su un determinato numero di merci.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/P in quanto si tratta di una semplice non applicazione dei dazi doganali (erga omnes) su un determinato numero di merci.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

N/P in quanto si tratta di una semplice non applicazione dei dazi doganali (erga omnes) su un determinato numero di merci.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Denominazione della proposta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

3.2. Linee di bilancio

Linea delle entrate: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 21 082 004 566 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
N/P

3.3. Incidenza finanziaria

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria.

☒ **La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.**

☐ La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ¹²	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)	Anno N
Capitolo 12, articolo 120 – Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom	-2,5	Periodo di 5 mesi a decorrere dall'1.8.2025	2025

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	2026	2027	2028	2029	2030

¹² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

Capitolo 12, articolo 120	-7,5 milioni di EUR	-7,5 milioni di EUR	-7,5 milioni di EUR	-7,5 milioni di EUR	-5 milioni di EUR
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa ¹³	Anno N	Anno N+1
Capitolo/articolo/voce		
Capitolo/articolo/voce		

Situazione a seguito dell'azione					
Linea di spesa	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	[N+5]
Capitolo/articolo/voce ...					
Capitolo/articolo/voce ...					

4. ALTRE OSSERVAZIONI

I calcoli sono stati basati sui dati statistici disponibili, stimando che i dazi doganali non riscossi a causa della liberalizzazione tariffaria per i prodotti contemplati dalle linee tariffarie di cui all'allegato del presente regolamento rappresentano circa 7,5 milioni di EUR all'anno in dazi riscossi da paesi terzi che non godono dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito di accordi commerciali preferenziali con l'UE già esistenti (media del periodo agosto 2020 - maggio 2025).

¹³ Da utilizzare soltanto se necessario.